



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*»;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, recante «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270* »;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca, del 30 aprile 2019 prot. n. 394, recante "Ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2019/2020";
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;
- VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 n. rep. 108/2019;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;
- CONSIDERATO che la formazione acquisita nelle lauree magistrali delle professioni sanitarie è finalizzata all'acquisizione delle funzioni dirigenziali nelle relative aree professionali e alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa definita dalle Università per l'a.a. 2019/2020;
- RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2019/2020, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189, è determinato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Classe LM/SNT 1

Scienze infermieristiche e ostetriche n. **1.318**

Classe LM/SNT 2

Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione n. **612**

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. **430**

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. **115**

Classe LM/SNT 4

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. **250**

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modalità e i contenuti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Articolo 3

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 ° serie speciale Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Buscetta', written over the typed name.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie

Posti per candidati dei paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all' art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189
a.a. 2019/2020

Università	Classe LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	Classe LM/SNT 1 Scienze infermieristiche e ostetriche	Classe LM/SNT 2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
BARI	20		20	20	20
BOLOGNA	15			25	
BRESCIA				20	
CAGLIARI			50		
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"				50	
CATANIA				40	39
CATANZARO				50	
Cattolica del Sacro Cuore				50	30
CHIETI-PESCARA				33	
FERRARA			25	30	25
FIRENZE	35		35	70	25
GENOVA				25	20
L'AQUILA	30	25	25	49	48
MESSINA			55	59	50
MILANO	20	20	20	25	25
MILANO-BICOCCA				30	
MODENA e REGGIO EMILIA				25	
MOLISE	25			30	
Napoli Federico II	20	10	30	50	30
PADOVA	20		25	20	20
PALERMO				40	40
PARMA				30	
PAVIA				20	
PERUGIA				40	30



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PIEMONTE ORIENTALE				59	
PISA				20	15
Politecnica delle MARCHE		30		30	
ROMA "Sapienza"	10	30	89	138	49
ROMA "Tor Vergata"	40		40	80	60
S. Raffaele MILANO					30
SASSARI				50	
SIENA				20	18
TORINO	15		16	25	15
VERONA				65	23
Totale complessivo	250	115	430	1.318	612